

Studio Legale Avv. Carlo Selis
Via B. Vittone, 29 - 07026 Olbia
Tel. 0789.621907 - Fax 0789.1870136
info@studiolegaleselis.it

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART. 700 C.P.C.

•

Nell'interesse del Dott. Stefano Chiodino (c.f. CHDSFN80A07G015R) nato a Olbia il 07/01/1980 e residente in via della Cantoniera Putzolu 58, Olbia (SS), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Selis (c.f. SLSCRL75L31I452I) del foro di Tempio Pausania, con studio in Olbia, via Bernardo Vittone n. 29, e ivi domiciliato giusta procura in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere sin da ora ogni comunicazione e/o notificazione relativa al presente procedimento ai seguenti recapiti fax: 0789.1870136 - PEC: avvcarloselis@puntopec.it,

Ricorrente,

Contro

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna** (c.f. 80012550929), in persona del legale rappresentante e presidente p.t., con sede in Via Giudice Guglielmo, 46 - 09131 Cagliari (CA),
- **Ministero dell'Istruzione e del merito** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, nella sede in Viale di Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale di Stato,
- **Tutti i candidati idonei** facenti parte della graduatoria di merito



del concorso ordinario - D.D. 499/2020 - Graduatoria A046 - Scienze giuridico-economiche della regione Sardegna.

Resistenti,

•

Fatto

1. Con ricorso notificato il 12/08/2024 ed iscritto al n. r.g. 692/2024 avanti il TAR Sardegna, il Dott. Stefano Chiodino ha chiesto l'annullamento della nota prot. 0013320 del 29/07/2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna a firma del Dirigente Dott. Davide Sbressa e, per quanto di occorrenza, della graduatoria di merito del concorso ordinario - D.D. 499/2020 - Graduatoria A046 - Scienze giuridico-economiche della regione Sardegna e di tutti gli altri atti e provvedimenti connessi, collegati, presupposti precedenti e/o consequenziali (all. 1).
2. Motivo dell'impugnazione è l'illegittima dichiarazione di decadenza e conseguente depennamento del ricorrente dalla graduatoria di merito del concorso sopra evidenziato.
3. Con la sentenza n. 612/2024, il TAR Sardegna ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario con facoltà di riassumere il giudizio ai sensi dell'art. 11 c.p.a. (all. 2).

•

Con il presente atto, il Dott. Stefano Chiodino riassume il giudizio avanti il Tribunale di Tempio Pausania - Giudice del Lavoro e, qui di seguito, si



ripropone il contenuto del ricorso avanzato al TAR Sardegna che qui si riporta integralmente:

**"ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SARDEGNA**

Ricorso con contestuale istanza

di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.

ed istanza cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a

Nell'interesse del Dott. Stefano Chiodino (c.f. CHDSFN80A07G015R) nato a Olbia il 07/01/1980 e residente in via della Cantoniera Putzolu 58, Olbia (SS), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Selis (c.f. SLSCRL75L31I452I) del foro di Tempio Pausania, con studio in Olbia, via Bernardo Vittone n. 29, e ivi domiciliato giusta procura in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere sin da ora ogni comunicazione e/o notificazione relativa al presente procedimento ai seguenti recapiti fax: 0789.1870136 - PEC: avvcarloselis@puntopec.it,

Ricorrente,

Contro

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna (c.f. 80012550929), in persona del legale rappresentante e presidente p.t., con sede in Via Giudice Guglielmo, 46 - 09131 Cagliari (CA), domiciliata ex lege presso l'Avvocatura dello Stato,

Ministero dell'Istruzione e del merito (c.f. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, nella sede in Viale di Trastevere, 76/A - 00153



Roma (RM), domiciliata ex lege presso l'Avvocatura dello Stato,

Resistenti,

e nei confronti di

Arrigo Delaria (c.f.DLRRRG81H24L093D) residente in via Giuseppe Garibaldi n. 3, Olbia (SS), n. 38 della graduatoria di merito della regione Sardegna;

Alexia Raffaella Portalupi (c.f. PRTLRF77L44L750D) con residenza in via La Croce n. 21, Oristano (OR), n. 24 della graduatoria di merito della regione Sardegna.

Controinteressati,

Per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia ex art. 55 c.p.a.,

e, se del caso, anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.,

1. della nota n. 0013320 del 29/07/2024 dell'Ufficio Scolastico della Sardegna - Direzione Generale - Ufficio III, con la quale è stato dichiarato il Dott. Stefano Chiodino decaduto dalla graduatoria di merito per la classe di concorso A046 - scuola secondaria di II grado - procedura concorsuale D.D. 499/2020, relativa alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato del personale docente per l'anno 2024/2025;
2. della graduatoria del concorso ordinario - DD 499/2020 - Scienze giuridico-economiche, regioni Abruzzo, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria prot. n. 471 dell'11/04/2023;



3. *per quanto di occorrenza e ove necessario, del bando di concorso emanato con il D.D. n. 499/2020, con disposizioni modificative del successivo D.D. 23/2022, dell'Avviso di nomine in ruolo personale docente da GM a.s. 2023/2024 n. Prot. 14941 del 13/07/2023 dell'Ufficio Regionale Scolastico della Sardegna e del decreto del Direttore Generale n. 19399 del 19/09/2023 dell'Ufficio Scolastico della Regione Sardegna;*
4. *di tutti gli altri atti ad essi connessi, collegati, presupposti, precedenti e/o consequenziali;*

Considerazioni in fatto

- a) *Con Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020, con disposizioni modificative al decreto con il successivo D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, il Ministero dell'Istruzione bandiva il "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/04/2020 (all. 3 e 4).*
- b) *L'odierno ricorrente partecipava al concorso in oggetto, con regione destinataria Sardegna, e si classificava al 27mo posto con un punteggio complessivo di 191 punti - come da graduatoria definitiva pubblicata in data 11/04/2023 prot. n. 471 (all. 5).*
- c) *A seguito della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico della Sardegna dell'avvio del procedimento di immissione*



in ruolo (all. 6), in data 14/07/2023 il ricorrente presentava telematicamente la domanda di immissione a ruolo (n. Prot. I.9776517) selezionando come preferenza la sola provincia di Sassari (all. 7).

- d) Non essendoci posti vacanti e disponibili per la nomina in ruolo per la Provincia di Sassari, il ricorrente non veniva immesso in ruolo per l'a.s. 2023/2024.
- e) Con determinazione del 19/09/2023 prot. n. 0019399, mai notificata al ricorrente, l'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna disponeva infatti, in ordine allo scorrimento della graduatoria per la classe di concorso A046 per la provincia di Nuoro, che "il candidato Stefano Chiodino, inserito nella posizione n. 27 della graduatoria, pur avendo presentato domanda di partecipazione alla fase di assegnazione della provincia di cui all'avviso prot. n. 14941 del 13/07/2023 aveva rinunciato all'assegnazione della sede in provincia di Nuoro, pertanto in applicazione di quanto indicato nell'avviso citato «... le province non indicate nell'istanza di partecipazione alla procedura saranno considerate oggetto di rinuncia irrevocabile», non le sarà assegnata la titolarità nella provincia di Nuoro" (all. 8).
- f) Nella stessa determinazione si provvedeva a immettere in ruolo, presso la provincia di Nuoro, una docente collocata in graduatoria in una posizione peggiore.
- g) A seguito di interlocuzione informale con l'Ufficio Scolastico



Regionale in merito alle immissioni a ruolo per l'anno 2024/2025, al ricorrente veniva comunicato che la rinuncia automatica alla provincia di Nuoro - cioè effettuata d'ufficio da parte dell'Amministrazione scolastica - e l'avvenuta assegnazione della sede a candidati in posizione successiva, comportava la decadenza dalla graduatoria di merito regionale e l'impossibilità alla partecipazione alle chiamate per le immissioni a ruolo di prossimo svolgimento.

- h) Tramite scambio di telefonate ed e-mail con l'Ufficio Regionale per la Sardegna, il Dott. Chiodino chiedeva formalmente all'Ufficio Regionale chiarimenti sulla propria presenza e posizionamento in graduatoria (all. 9).
- i) Con nota dirigenziale n. 0013320 del 29/07/2024, al ricorrente veniva confermata in via formale la cancellazione dalla graduatoria di merito e l'impossibilità alla partecipazione alla procedura di reclutamento del personale docente per l'anno 2024/2025 di imminente avvio in quanto "in occasione dell'espletamento della fase 1 della procedura di reclutamento, la s.v. manifestava la volontà di essere destinatario di nomina unicamente nella provincia di Sassari, con rinuncia alle eventuali proposte di nomina formulate dall'Amministrazione per le altre province della Sardegna. I posti per la provincia di Sassari venivano assegnati ad aspiranti collocati in graduatoria in posizione precedente quella della s.v. fino alla loro



saturazione. Per tale ragione, la s.v. risultava rinunciante alla proposto di nomina; [...] Il diritto a ricevere la proposta di nomina in ruolo della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 499/2020, a causa della rinuncia manifesta, si è dunque esaurito e non è suscettibile di riviviscenza per le operazioni reclutamento per l'a.s. 2024/2025"; e in conclusione "per quanto sopra esposto, la s.v. non potrà partecipare alla procedura di reclutamento del personale docente per l'a.s. 2024/2025 di imminente avvio" (v. all. 2).

- j) E' dunque evidente che l'odierno ricorrente sia stato di fatto e di diritto depennato dalla graduatoria: egli non sarà raggiunto da nessun ulteriore provvedimento amministrativo né, giusta la certificazione dirigenziale sopra riportata, potrà accedere al sistema informatico, unico modo di formalizzazione della domanda di immissione a ruolo per il prossimo anno scolastico.

Motivi in diritto

Violazione e falsa applicazione della Lex Specialis della procedura concorsuale, del D.D. n. 499/2020, con disposizioni modificative del successivo D.D. 23/2022 e dell'allegato A al Decreto Ministeriale 138 del 13 Luglio 2023; eccesso di potere per contraddittorietà provvedimentale e travisamento dei fatti.

Gli atti impugnati risultano del tutto illegittimi in quanto nessuna disposizione concorsuale prevede la decadenza dalla graduatoria in caso di rinuncia in sede di presentazione della domanda di immissione in ruolo



per una provincia non selezionata in tale fase.

Il D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, contenente disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020 n. 499 prevede all'art. 7 comma 10 che "la rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria".

Nell'avviso di nomine in ruolo del personale docente da GM a.s. 2023/2024 (pag. 3 primo capoverso) viene invero specificato che "gli aspiranti potranno indicare, in ordine di preferenza le classi di concorso (ove l'aspirante sia presente in graduatorie di più classi di concorso) e le province presso le quali desiderano ottenere l'immissione nei ruoli del personale docente"; ancora "le classi di concorso e le province non indicate nell'istanza di partecipazione alla procedura saranno considerate oggetto di rinuncia irrevocabile".

Il Dott. Chiodino non ha effettuato alcuna rinuncia al ruolo, come erroneamente inquadrato dall'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna.

Il ricorrente, invero, nelle facoltà concesse dalla disciplina del procedimento, ha effettuato la scelta unicamente su 1 delle 4 province disponibili per la regione Sardegna (nel concreto, quella di Sassari); pertanto, lo stesso, non avendo indicato tra le proprie preferenze le province di Nuoro, Oristano e Cagliari, ha rinunciato unicamente alla nomina in caso di disponibilità di posti su quelle province.

La lex specialis del concorso, infatti, non prevede alcuna decadenza dalla



graduatoria ulteriore rispetto alla rinuncia e/o mancata accettazione dell'incarico, che peraltro non è certo il caso di cui si parla.

L'avviso, da un lato, andava dunque inteso come possibilità di nomina degli idonei in graduatoria solo a fronte della disponibilità dei posti nelle province prescelte e con scorrimento fino alla posizione del candidato; dall'altro lato, prevedeva l'impossibilità ad essere nominati nelle province non selezionate anche nel caso in cui fossero ivi residuati dei posti, senza ampliare la rinuncia alla nomina in ruolo.

L'Amministrazione ha, erroneamente, equiparato la posizione del ricorrente - che si ribadisce, non ha formalizzato alcuna rinuncia bensì ha espresso ab initio la preferenza su una singola provincia - a quella di coloro che rinunciano alla nomina in ruolo.

Va infatti ribadito come non solo il ricorrente non abbia mai rinunciato alla nomina in ruolo ma altresì non vi è stata alcuna nomina da parte dell'Ufficio Scolastico passibile di rinuncia, vista l'indisponibilità di posti nella provincia prescelta.

Tanto ciò è vero che lo stesso allegato "A" al Decreto Ministeriale 138 del 13 Luglio 2023 (all. 9 pag. 8) è esplicito nel definire i casi di decadenza dalla graduatoria: "la rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato".

Non essendoci stata alcuna rinuncia da parte del ricorrente, l'Ufficio Scolastico Regionale non poteva certamente dichiararlo decaduto dalla



graduatoria con conseguente depennamento da questa.

Pertanto ogni determinazione avente ad oggetto la decadenza del Dott.

Chiodino dalla graduatoria di riferimento è del tutto illegittima.

•

Violazione di legge dell'art. 436 comma 2 del d.lgs. 297/1994 e dell'art. 3 l. 241/90.

Fermo restando quanto sopra esposto, è evidente come anche i richiami dell'Ufficio Scolastico Regionale nell'atto qui impugnato, riferiti alle disposizioni contenute nelle guide operative predisposte dal Ministero per la compilazione della domanda di immissione, non siano attinenti al caso in oggetto.

Nella guida infatti si fa riferimento all'applicazione dell'art. 436 comma 2 d.lgs. 197/1994 che prevede che "in caso di mancata accettazione della nomina entro il termine stabilito, e di accettazione condizionata, l'interessato decade dalla nomina. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita".

Come già evidenziato in precedenza, il Dott. Chiodino non ha rinunciato in nessun modo alla nomina in ruolo.

E, in ogni caso, si ribadisce come nessuna disposizione degli avvisi e di tutta la disciplina della procedura regolamentano con tale conseguenza (ossia la decadenza dalla graduatoria) l'eventuale indisponibilità di posti nelle province scelte dal candidato per l'immissione a ruolo.



La Giurisprudenza, interpretando il citato art. 436, ha infatti sottolineato "che [l'art. 436] è chiaro nel prevedere la decadenza dalla graduatoria per la sola ipotesi di rinuncia al ruolo" (Tar Marche, sent. n. 540/2022).

Sicché qualsiasi applicazione in via estensiva e/o analogica al caso concreto dell'art. 436 risulta del tutto impossibile, poiché andrebbe illegittimamente a creare un'ipotesi di decadenza (dal ruolo) non prevista dal Legislatore.

MOTIVI DELL'ISTANZA DI SOSPENSIVA EX ART. 55 CPA

Alla luce di quanto sopra esposto, il fumus pare di tutta evidenza.

Sussiste anche il periculum in mora, ove solo si consideri che nelle more del procedimento di reclutamento - di imminente apertura - le eventuali posizioni disponibili presso la Provincia di Sassari potrebbero essere assegnate a candidati in posizione peggiore, impedendo ingiustamente al ricorrente di poter essere regolarmente immesso in ruolo, con tutte le conseguenze economiche e lavorative del caso.

In conclusione, viste la posizione del candidato e l'immediata lesività della nota qui impugnata e con relativa preclusione alla partecipazione alle immissioni in ruolo per la propria classe e proc. Concorsuale di riferimento, si formula la presente istanza affinché venga concesso al ricorrente di essere inserito provvisoriamente nella graduatoria di riferimento summenzionata, consentendo al dott. Chiodino di poter essere già eventualmente chiamato per la relativa immissione in ruolo nel caso in cui ci fosse la disponibilità dei relativi posti.



•

Vista l'imminenza della pubblicazione degli avvisi per il reclutamento di insegnanti per l'a.s. 2024/2025, induce questa difesa a formulare la seguente

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 CPA

A sostegno della presente istanza, si ritiene che sussista pienamente una situazione di estrema gravità ed urgenza ex art. art. 56 c.p.a. tale da pregiudicare la situazione del ricorrente, qualora venga fissata la prima udienza in camera di consiglio (ai fini e per gli effetti di cui all'art. 55 c.p.a.) successivamente alla pubblicazione e avvio delle procedure di immissione a ruolo per l'a.s. 2024/2025.

Infatti già in data 08/08/2024 è stato pubblicato l'avviso per la fase I per le nomine il ruolo di diverse procedure concorsuali e che si è conclusa in data 10/08/2024.

Considerata l'imminenza della pubblicazione dell'avviso per le nomine in ruolo relativa alla procedura concorsuale e classe dell'odierno ricorrente, come anche già riferita nella nota qui impugnata, che determinerebbe l'apertura e chiusura delle procedure di reclutamento per le immissioni a ruolo e le relative assegnazioni automatiche delle sedi, in pregiudizio dell'odierno ricorrente.

Pertanto, con la presente, si formula istanza, affinché il Presidente di Sezione ovvero un Magistrato da lui delegato, voglia concedere la misura cautelare richiesta, consentendo "al ricorrente di essere inserito



provvisoriamente nella graduatoria di merito della regione Sardegna, Proc. A046 - Scuola secondaria di secondo grado - procedura concorsuale 499/2020", così consentendo al dott. Chiodino di poter essere già eventualmente chiamato per la relativa immissione in ruolo nel caso in cui ci fosse la disponibilità dei relativi posti nella provincia di Sassari.

•

Qualora peraltro l'Ill.mo TAR ritenga non sufficienti le notifiche effettuate, nei confronti dei sigg.ri Alexia Raffaella Portalupi e Arrigo Delaria (rispettivamente nn. 24 e 38 nella graduatoria di merito per la regione Sardegna), ove ritenuto necessario, si formula istanza affinché, in ragione dell'elevato numero di soggetti presenti in graduatoria, autorizzate la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, 52, comma 2, c.p.a. e 151 c.p.c., con pubblicazione degli atti processuali su specifica sezione presente sui siti web istituzionali delle Amministrazioni resistenti.

PQM

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, in accoglimento della domanda introduttiva voglia:

- in via d'urgenza e monocratica ex art. 56 c.p.a., anche inaudita altera parte, sospendere tutti gli atti impugnati, con contestuale disposizione agli Enti intimati all'inserimento, con riserva, del ricorrente



nella graduatoria di merito della regione Sardegna, per la sede della provincia di Sassari - Proc. A046 - Scuola secondaria di secondo grado - procedura concorsuale 499/2020, con adozione di tutti gli eventuali provvedimenti ritenuti del caso;

*- **in cautelare e collegiale ex art. 55 c.p.a.**, confermare la sospensione e/o sospendere tutti gli atti impugnati, all'inserimento, con riserva, del ricorrente nella graduatoria di merito della regione Sardegna, per la sede della provincia di Sassari - Proc. A046 - Scuola secondaria di secondo grado - procedura concorsuale 499/2020, con adozione di tutti le eventuali provvedimenti ritenuti del caso;*

*- **nel merito**, accogliere il ricorso e conseguentemente annullare gli atti impugnati in quanto nulli, illegittimi e comunque ingiusti, nella parte lesiva al ricorrente ovvero nei limiti in cui si dispone la decadenza del Dott. Chiodino dalla graduatoria di riferimento e conseguentemente accertare il diritto del ricorrente alla permanenza nella graduatoria di merito della regione Sardegna, per la sede della provincia di Sassari - Proc. A046 - Scuola secondaria di secondo grado - procedura concorsuale 499/2020.*

*- **in ogni caso**, con vittoria di spese e rimborso del contributo unificato versato.*

•

Si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminato e pertanto il contributo unificato è pari a € 650,00.



Allegati come nel testo, con riserva di ulteriore produzione documentale.

Olbia/Cagliari 12/08/2024

Avv. Carlo Selis"

•

Sulla domanda cautelare

1. I motivi di ricorso sono, ovviamente gli stessi già sottoposti all'attenzione del TAR, che si sono riportati e che si richiamano.
2. Il *fumus boni iuris*, in estrema sintesi, consiste quindi nel fatto che il ricorrente abbia specificato la scelta della provincia cui essere eventualmente destinato, rinunciando alle altre: non vi è dunque nessun motivo (logico prima che giuridico) di depennarne il nome dalla graduatoria relativa alla provincia di elezione:

"L'ultimo periodo del comma 4 si riferisce, per evidente connessione logico-giuridica, alle ipotesi in cui l'aspirante sia considerato rinunciatario; come argomentato in precedenza, questi può essere considerato tale solo con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso la propria preferenza e non per le altre" (Trib. Ivrea, sez. Lavoro, sent. Del 21/07/2023).
3. Per quanto riguarda il *periculum in mora*, evidenziate già nel ricorso sopra riportato le ragioni per cui si richiede un provvedimento cautelare, si intende sinteticamente richiamare un nuovo fatto che darebbe maggior sostanza a quanto già espresso.



4. Infatti, a dispetto di quanto sostenuto nella propria memoria di costituzione al TAR dall'Ufficio Scolastico Regionale, è imminente la chiamata da parte dell'amministrazione dei candidati idonei nella graduatoria di cui si discute.
 5. Ne è la riprova gli avvisi già pubblicati di diverse regioni italiane che stanno già provvedendo a chiamare gli idonei dalla medesima classe di concorso e graduatoria (per regione) di cui faceva parte il Dott. Chiodino.
 6. Pertanto sussiste tuttora il *periculum in mora* dettato dal rischio che, alla pubblicazione dell'avviso, si procederà alle relative assegnazioni senza che il ricorrente possa essere legittimamente essere chiamato per la propria provincia di destinazione.
- Con il concreto rischio di poter perdere definitivamente ed in maniera irreparabile la possibilità di poter accedere al posto di lavoro di spettanza.

•

In virtù di quanto sopra esposto, il Dott. Stefano Chiodino, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

Ricorre

All'intestato Tribunale, affinché, accertato quanto in narrativa, ai sensi dell'art. 700 c.p.c. , voglia accogliere le seguenti

Conclusioni

in via preliminare:



- **Anche inaudita altera parte**, previa disapplicazione della nota a prot. 0013320 del 29/07/2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna a firma del Dirigente Dott. Davide Sbressa e di tutti gli altri atti connessi, collegati, presupposti, precedenti e/ consequenziali, nella parte in cui dichiarano il Dott. Stefano Chiodino decaduto dalla graduatoria di merito del concorso ordinario - D.D. 499/2020 - Graduatoria A046 - Scienze giuridico-economiche della regione Sardegna, e conseguentemente **ordinare** all'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna di inserire, con riserva, il ricorrente nella graduatoria sopracitata oltre all'adozione di ogni altro atto idoneo che si ritenga del caso.

All'esito, in via principale:

- fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
- **confermare** tutti i provvedimenti emanati o emanare quelli ritenuti appropriati al fine di tutelare le ragioni di parte ricorrente;
- **confermare** la disapplicazione della nota a prot. 0013320 del 29/07/2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna a firma del Dirigente Dott. Davide Sbressa e di tutti gli altri atti connessi, collegati, presupposti, precedenti e/ consequenziali, e **ordinare in via definitiva** il re-inserimento del Dott. Stefano Chiodino nella graduatoria di merito del concorso ordinario -



D.D. 499/2020 - Graduatoria A046 - Scienze giuridico-economiche della regione Sardegna.

In ogni caso:

- con vittoria di competenze e spese del giudizio.

•

Si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminabile e pertanto il contributo unificato è pari a € 259,00.

Si allegano:

1. Ricorso Tar Sardegna;
2. Sentenza TAR n. 612/2024;
3. Comunicazione direzione regione Sardegna 13320/2024;
4. bando concorso;
5. decreto dipartimentale 23/2022;
6. graduatoria definitiva;
7. avvio procedimento immissione a ruolo;
8. domanda immissione Dott. Chiodino;
9. determinazione dirigenziale 19399/2023;
10. mail ufficio scolastico;
11. allegato A d.m. 13/2023;
12. Memoria costituzione Ufficio Scolastico Regionale;
13. integrazione relazione.

•

Istanza di notificazione per pubblici proclami



Visto il numero elevato di candidati idonei presenti nella graduatoria oggetto del presente giudizio e, pertanto, al fine di procedere ad una corretta integrazione del contraddittorio, si chiede sin d'ora che il Giudice adito voglia autorizzare la notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c. ai soggetti controinteressati, attraverso la pubblicazione di copia del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito.

Olbia, 26/09/2024

Avv. Carlo Selis

